



# INFORMATIVA RELATIVA ALL'ASSEMBLEA DEI SINDACI CONVOCATA PER IL GIORNO 7 LUGLIO 2022.

 Le novità per l'Agencia del Trasporto Pubblico Locale

# 2012: La Regione Lombardia approva la legge n.6/2012 «Disciplina del settore dei trasporti»

La legge regionale n. 6/2012 prevede che numerose delle funzioni spettanti ai Comuni in materia di trasporto pubblico, come individuate all'articolo 6, comma 2, siano svolte in forma associata con gli altri enti locali, nell'ambito delle agenzie per il trasporto pubblico locale.

Tali agenzie sono **enti pubblici non economici**, dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, organizzativa e contabile, costituiti per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale, in ciascuno dei bacini ottimali previsti in Lombardia.



## 2019: La legge regionale 21/2019 interviene sulla governance delle agenzie per il TPL

La legge regionale 10 dicembre 2019 n. 21 (“Seconda legge di semplificazione 2019”) apporta significativi cambiamenti alla governance delle agenzie per il trasporto pubblico locale, istituite dalla legge regionale 6/2012.

In particolare, sono modificate le quote di partecipazione degli enti territoriali nelle agenzie; benché il testo demandi ad una delibera di Giunta Regionale il compito di dettagliarne la composizione, il testo normativo già individuava alcuni criteri importanti che avrebbero dovuto essere recepiti dagli statuti delle agenzie.

[Nella circolare di Anci Lombardia](#) una sintesi



# 2021: Il contenzioso innanzi alla Corte Costituzionale e la sentenza n. 163/2021

L'attuazione della legge regionale si interrompe a causa del giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, che si conclude solo a luglio 2021, con la sentenza 163/2021, che dichiara inammissibili e non fondate le questioni di incostituzionalità sollevate.

Sul sito della Regione Lombardia la sintesi della sentenza:

[QUI IL LINK](#)



## Art.7 commi 10, 10.3, 10.4

**10** “Le agenzie per il trasporto pubblico locale sono costituite e partecipate:

- a) da Regione Lombardia, per le finalità di cui all’articolo 7, comma 11, in ragione del 10 per cento delle quote;
- b) dalle province e dalla Città metropolitana di Milano;
- c) dai comuni capoluogo della Regione e delle province interessate;
- d) da almeno un comune non capoluogo per ogni provincia e per la Città metropolitana di Milano, nominato dalla assemblea dei sindaci o dalla conferenza metropolitana di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ferma restando la possibilità di più ampia adesione qualora prevista dalla Statuto”

**10.3** “La quota di partecipazione dei singoli enti partecipanti alle agenzie corrispondenti al territorio di una sola provincia sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, da assumersi entro il 31 marzo 2020, applicando i seguenti criteri:

- a) alla provincia e al comune capoluogo è riservato l’80 per cento delle quote, equamente ripartite tra gli enti;
- b) alla totalità dei comuni non capoluogo partecipanti all’agenzia è riservato il 10 per cento delle quote, ripartite tra gli enti in ragione della popolazione ivi residente al 31 dicembre 2018”

**10.4** “Le assemblee e i consigli di amministrazione delle agenzie sono rinnovati entro dieci mesi dalla deliberazione di cui ai commi (...)10.3. A tal fine l’assemblea dell’agenzia, entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi (...) 10.3, adegua lo statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. L’assemblea dei sindaci (...) di cui alla legge 56/2014 nomina i rappresentanti dei comuni non capoluogo nell’assemblea dell’agenzia del trasporto pubblico locale entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi (...) 10.3. I consigli di amministrazione, i direttori e gli organi di revisione delle agenzie restano in carica sino al rinnovo, fatta salva la scadenza naturale dei rispettivi incarichi e contratti. Il presidente provvede alla convocazione dei rappresentanti degli enti partecipanti entro il termine massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi (...) 10.3, al fine di procedere al rinnovo dell’Assemblea”.

## 2022: La Regione Lombardia dà attuazione alla riforma del 2019

Con deliberazione n. 6187 del 28 marzo 2022 la Giunta regionale ha dato attuazione a quanto stabilito dal citato art. 7 della legge regionale n. 6/2012:

1. approvando l'Allegato A) che determina le singole quote degli enti partecipanti alle Agenzie per il trasporto pubblico locale;
2. stabilendo che qualora lo Statuto dell'Agenzia preveda che, oltre al comune capoluogo e a quello nominato dalla assemblea dei sindaci, possano partecipare altri comuni della medesima provincia, la quota di partecipazione di questi ultimi sia pari a quella indicata in allegato B) e che la quota del comune non capoluogo nominato dall'assemblea dei sindaci è corrispondentemente diminuita.



## La nuova ripartizione delle quote di partecipazione della Agenzia del TPL di Brescia

Alla luce di quanto illustrato la suddivisione delle quote di partecipazione dei singoli enti all'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Brescia è la seguente:

**40%** Provincia di Brescia

**10%** Regione Lombardia

**40%** Comune di Brescia

**10%** Comuni non capoluogo



È pertanto necessario procedere alla nomina del comune non capoluogo che rappresenterà nell'organo assembleare dell'Agenzia la quota del 10 per cento di spettanza complessiva di tutti i comuni bresciani non capoluogo.

**7 luglio 2022 ore 15,00**

L'Assemblea dei Sindaci è convocata per nominare il rappresentante dei Comuni non capoluogo nell'assemblea dell'agenzia del TPL di Brescia (portatore della quota complessiva di partecipazione del 10%).

*Si è inoltre ritenuto di proporre che l'Assemblea dei Sindaci disponga la partecipazione di **più Comuni** all'Agenzia per il TPL, fornendo uno **specifico indirizzo per la modifica dello Statuto** dell'Agenzia atta alla previsione di tale possibilità, secondo la disciplina della citata deliberazione di Giunta Regionale n. 6187 del 28.03.2022, e **nominando fin d'ora un ulteriore Comune**, che comunque entrerà a far parte dell'Agenzia stessa condizionatamente all'approvazione della suddetta modifica dello Statuto dell'Agenzia.*



# L'Assemblea dei Sindaci del 7 luglio - Convocazione



L'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Brescia è convocata **in videoconferenza**, in prima convocazione per il giorno mercoledì 6 luglio 2022, ore 14,30 e in **seconda convocazione per il giorno GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2022**, ore 15,00

Nel caso il Sindaco non possa partecipare personalmente all'Assemblea, potrà delegare in forma scritta un Assessore o un Consigliere del proprio Comune.

La partecipazione alla seduta dell'Assemblea è consentita con modalità telematica e si potrà accedere utilizzando all'ora prevista nella convocazione il link che verrà comunicato tramite mail dalla Provincia all'indirizzo mail personale del Sindaco o del soggetto delegato a partecipare. L'indirizzo mail del Sindaco o del soggetto delegato dovrà essere comunicato, contestualmente alla delega laddove conferita, a [affarigenerali@provincia.brescia.it](mailto:affarigenerali@provincia.brescia.it).

**Per motivi organizzativi si chiede di comunicare gli indirizzi non più tardi delle ore 12.00 del 5 luglio 2022**

# L'Assemblea dei Sindaci del 7 luglio - Quorum

- La seduta sarà registrata e durante la seduta si procederà alle necessarie votazioni, in caso di raggiungimento del quorum per la validità della seduta stessa.
- **Quorum strutturale in prima convocazione:** presenza di almeno un terzo dei Comuni che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
- **Quorum strutturale in seconda convocazione:** presenza di almeno un quarto dei Comuni che rappresentino almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella Provincia.
- La votazione avverrà in forma palese, per appello nominale (salvo il caso della votazione per alzata di mano – se ne ricorrono le condizioni - per i presenti in Palazzo Broletto e presso le sedi delle Comunità Montane).
- Il quorum richiesto per la votazione sarà quello ordinario della maggioranza assoluta dei voti validi espressi dai presenti ( un comune = un voto)

# L'Assemblea dei Sindaci del 7 luglio – Partecipazione in presenza

**Nel caso di difficoltà a partecipare con modalità telematica**  
è possibile partecipare alla seduta in presenza

- presso la sala consiliare di Palazzo Broletto a Brescia  
*oppure*
- per i comuni ricompresi nei territori delle Comunità montane,  
presso la sede della Comunità Montana di riferimento che  
provvederà a gestire il collegamento telematico.



## Precisazioni... I/2

- a) La legge regionale 6/2012 dispone (art. 7 comma 5) che le funzioni di programmazione, controllo e gestione dei servizi di TPL (ossia i servizi di trasporto di persone ad orario e linee definite e accesso indifferenziato) in capo ai comuni e alle province sia obbligatoriamente esercitati per il tramite delle agenzie nei bacini di riferimento. Ciò implica l'obbligatorietà della partecipazione dei comuni all'agenzia, indipendentemente dall'adesione formale degli stessi alla agenzia stessa.
- b) La legge regionale ha previsto che i comuni non capoluogo detengano, complessivamente intesi la quota del 10% delle quote dell'agenzia, che esercitino il diritto di voto in assemblea per mezzo di almeno un comune che li rappresenti tutti (anche se è lasciata facoltà allo Statuto dell'agenzia di prevedere che tali rappresentanti siano più di uno, ed è consentita anche la presenza nell'assemblea dell'agenzia anche di singoli comuni; in quest'ultimo caso il comune partecipa con la quota individuale stabilita nell'allegato B della DGR 6187/2022. La quota complessiva del 10% riferita a tutti i comuni non capoluogo viene conseguentemente diminuita della quota individuale)

## Precisazioni...2/2

- c) In caso di oneri economici imprevisti derivanti dalla gestione dei servizi di TPL tutti i membri dell'agenzia si suddividono gli oneri in ragione della loro quota di partecipazione. Ciò significa che il, o i comuni, che rappresentano la totalità dei comuni non capoluogo rispondono esclusivamente per la quota individuale loro assegnata dal citato allegato B delle DGR 6187/2022 e non per la quota complessiva del 10% che rappresentano. L'eventualità è, peraltro, remota, in quanto le procedure ordinarie di spesa dell'agenzia seguono le stringenti norme di contabilità pubblica e prevedono numerose forme di verifica in corso d'esercizio atte a scongiurare l'insorgenza di oneri imprevisti o debiti fuori bilancio.
- d) I comuni non capoluogo, al pari degli altri componenti dell'agenzia, possono attribuire all'agenzia, mediante specifici accordi, ulteriori funzioni di trasporto passeggeri, di trasporti e mobilità in genere, attribuiti ai comuni stessi dalle norme vigenti (ad esempio i trasporti scolastici).